



Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per la Politica Industriale
e la Competitività



Istanza prot. n. 37515/2.3.11 presentata al Punto di Contatto Nazionale italiano dalla sigla sindacale FIOM-CGIL di Massa Carrara in data 24 febbraio 2011

DICHIARAZIONE FINALE

Antefatto

1. Il 9 ottobre 2008 la EATON s.r.l. Società con Socio Unico, impresa di progettazione, produzione e commercio di prodotti per l'impresa automobilistica, comunicava alle parti interessate la decisione di cessare l'attività del proprio stabilimento di Massa, con conseguente messa in mobilità dei 345 dipendenti ivi impiegati, e l'intenzione di procedere al licenziamento degli stessi.
2. La Società motivava la decisione denunciando la situazione di crisi congiunturale internazionale, che aveva determinato, nonostante gli sforzi da essa profusi, una insostenibile perdita del volume produttivo e della competitività dello stabilimento.
3. Con accordo ratificato il 17 dicembre 2008¹ la Società si impegnava a chiedere la Cassa Integrazione Straordinaria per 24 mesi a decorrere dal 15 dicembre 2008, ad anticiparne ed integrarne l'importo, ad adoperarsi per ricollocare gli esuberanti ed a versare 10.000€ a ciascun dipendente licenziato che avesse accettato la risoluzione del rapporto entro il 31 marzo 2009.

Presentazione dell'istanza

¹ Accordo tra la EATON LTD, le sigle sindacali e il Comune di Massa, sottoscritto presso l'Assessorato delle Politiche del Lavoro della Provincia di Massa Carrara.



4. Il 24 febbraio 2011 la sigla sindacale FIOM-CGIL di Massa Carrara, in rappresentanza dei propri iscritti già dipendenti della stabilimento della EATON s.r.l, di Massa, a mezzo di raccomandata A.R., presentava istanza a questo PCN, nel confronti di tale Società.
5. L'istante imputava alla EATON s.r.l. di aver attuato la chiusura dello stabilimento di Massa ed avviato la procedura di mobilità in violazione delle raccomandazioni delle Linee Guida OCSE in materia di "Occupazione e relazioni industriali" (Linee Guida, ed. 2000, cap. IV), in quanto:
 - a) tali scelte erano state dettate non da una situazione di crisi aziendale, ma, in realtà, dalla volontà di aumentare i ricavi attraverso lo spostamento della produzione nell'Est Europeo;
 - b) le modalità di gestione dell'intera vicenda e dei rapporti con i lavoratori, così come il rifiuto della Società di richiedere la proroga della Cassa Integrazione in deroga, dimostravano la incapacità della stessa di attenersi a quelle procedure oramai acquisite dalle legislazioni europee per i casi del genere.

Capitoli delle Linee Guida interessati

6. Cap IV, "Occupazione e relazioni industriali", ed 2000.

Procedimenti paralleli

7. All'atto della presentazione dell'istanza risultavano in essere i seguenti procedimenti paralleli:
 - a) la vertenza, aperta in data 14 dicembre 2008, su richiesta della Regione Toscana, della Provincia di Massa Carrara e dei Comuni di Massa e Carrara, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, avente ad oggetto la re-industrializzazione dell'area. Vi erano coinvolti anche il Comune di Villafranca, le OOSS Nazionali CGIL, CISL, UIL, UGL e le OOSS di Categoria Fim-CISL, Fiom-Cgil e Uilm-Uil, Failm-Cisal con le RU. La gestione del processo di re-industrializzazione sarebbe poi passata nelle mani della Regione Toscana.



- b) una serie di cause di lavoro individuali contro la EATON s.r.l. - per dichiarazione di inefficacia del licenziamento intimato, per una serie di asserite violazioni procedurali - instaurate ad iniziativa delle OO. SS. dinanzi al Tribunale di Massa, destinate a concludersi, nel luglio 2011, con una conciliazione, contenente la definizione di ogni questione, anche economica, relativa ai licenziamenti.

Valutazione iniziale, esito positivo e comunicazione alle parti

8. A seguito della valutazione iniziale, il PCN comunicava alla FIOM-CGIL (lettera del 31 marzo 2011) di ritenere l'istanza meritevole di essere ulteriormente approfondita.
9. In pari data il PCN informava la EATON s.r.l. della presentazione dell'istanza e dell'esito positivo della valutazione preliminare e la invitava a presentare le proprie repliche.

Repliche della controparte

10. In data 6 giugno 2011 la EATON s.r.l., presentava le proprie repliche scritte, contestando tutti gli argomenti dell'istante ed affermando:
- a) che la situazione di crisi aziendale in cui versava lo stabilimento risultava evidente, in conseguenza di un calo del 40% del volume produttivo e di ingenti perdite accumulate irreversibilmente nel periodo a ridosso della chiusura;
 - b) di avere avuto, nei confronti dei lavoratori, un comportamento conforme ai dettami delle Linee Guida, avendo mantenuto l'attività a Massa sino a quando la situazione economica non era divenuta insostenibile;
 - c) di avere avviato e portato avanti la procedura di mobilità in modo conforme alla legge ed ai principi delle Linee Guida in materia di occupazione e relazioni industriali e partecipando, altresì, a numerose riunioni, a vari livelli, con i rappresentanti delle OO.SS. e della P.A.;
 - d) di avere garantito ai lavoratori in mobilità, sino alla data di efficacia del licenziamento, importi più che dignitosi, mediante ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria;



- e) che i tentativi di reindustrializzazione dell'area da essa esperiti non avevano ancora avuto successo, a causa della scarsa congruità delle manifestazioni di interesse pervenute.

Assistenza alle parti

11. Al fine di prestare la propria assistenza alle parti, con lettera del 28 luglio 2011, il PCN convocava separatamente le medesime.
12. In pari data, nel quadro della menzionata conciliazione dinanzi al Tribunale di Massa (cfr. *supra*, "Procedimenti paralleli"), la FIOM-CGIL dichiarava di rinunciare all'istanza presentata al PCN e delegava la EATON s.r.l. a trasmettere il verbale d'adesione al PCN. Trasmissione cui la EATON s.r.l. provvedeva il 2 agosto 2011.
13. Successivamente, la FIOM-CGIL, con lettera del 5 settembre 2011 comunicava al PCN di non intendere rinunciare al procedimento, a causa di taluni comportamenti tenuti dalla EATON s.r.l. all'indomani della conciliazione, in contrasto con la volontà di composizione ivi manifestata.
14. A fronte di ciò, il PCN, giusta la propria funzione di mediatore, istituzionalmente deputato alla soluzione consensuale delle controversie, decideva di conferire con le parti prima separatamente, poi congiuntamente, al fine di verificare e favorire la tenuta dell'accordo.

Incontro del PCN con la FIOM-CGIL

15. In data 28 settembre 2011 il PCN incontrava la FIOM-CGIL, la quale, pur esprimendo soddisfazione per la definizione transattiva della posizione economica dei dipendenti licenziati, lamentava la condotta ostile tenuta dalla EATON s.r.l. nei suoi confronti, dopo la conciliazione.
16. In particolare, la FIOM-CGIL denunciava le modalità scelte dalla EATON s.r.l. per riprendere possesso dello stabilimento di Massa presidiato dagli ex-dipendenti (all'alba, tranciando la catena della porta di ingresso) ed il suo rifiuto di continuare a concedere agli stessi l'utilizzo di un proprio locale per le riunioni.



Incontro del PCN con la EATON s.r.l.

17. In data 19 ottobre 2011 aveva luogo l'incontro del PCN con la EATON s.r.l, che, dal canto suo, ribadiva di ritenere la procedura innanzi al PCN conclusa con la conciliazione del luglio 2011 o, in caso contrario, la controparte inadempiente all'impegno ivi assunto di rinunciarvi, nonché di escludere che i fatti verificatisi all'indomani dell'accordo potessero essere presi in considerazione dal PCN.

Incontro del PCN con ambo le parti congiuntamente

18. Il 10 novembre 2011 si teneva l'incontro del PCN con entrambe le parti.

19. In merito all'estinzione del procedimento, ciascuna parte ribadiva le posizioni già espresse.

20. La FIOM-CGIL, poi, si diceva pronta a far rimuovere quanto installato nell'area di proprietà della EATON s.r.l. dal presidio dei propri iscritti, a fronte della possibilità per questi ultimi, di utilizzare un locale dello stabilimento per le riunioni.

21. Ribadiva anche la propria disponibilità a trovare una soluzione condivisa sollecitando, nel contempo, la EATON s.r.l. a cooperare, con tutti i mezzi a sua disposizione, con il Sindacato e con le pubbliche autorità, per attenuare il più possibile l'impatto ó non solo economico - della chiusura dello stabilimento sulla vita di tanti lavoratori.

22. La EATON s.r.l., premesso di ritenersi in diritto di accedere alla sua proprietà a qualsiasi ora ed in qualunque modo, precisava che, nella specie, la scelta dell'orario per riprendere possesso dello stabilimento presidiato era stata dettata dall'esigenza di non creare tensioni, mentre la tranciatura della catena della porta di ingresso ó che, comunque, non aveva comportato né violenza né danni a persone o cose ó era stata determinata dall'inservibilità della chiave ricevuta in consegna, a tale scopo.

23. Ricordava come la rimozione dallo stabilimento di ogni effetto personale dei dipendenti fosse un impegno previsto negli accordi transattivi individuali, oltreché una raccomandazione dello stesso giudice di Massa.

24. Affermava di non poter accogliere la richiesta di disponibilità di un locale dello stabilimento avanzata dalla controparte, per ragioni di sicurezza.

25. Entrambe le parti facevano riserva di presentare memorie scritte.



26. Il PCN chiudeva l'incontro sollecitando una soluzione consensuale di tali questioni, invitando la EATON s.r.l. a verificare la possibilità che agli ex dipendenti fosse concesso il locale richiesto per un tempo ben definito e precisando di restare in attesa delle eventuali memorie scritte.

Memorie scritte

27. La EATON s.r.l., il 17 aprile 2012, presentava al PCN le proprie memorie scritte chiedendo, conclusivamente, al PCN:

- a) di dichiarare non meritorie di ulteriore approfondimento le questioni sollevate dalla FIOM-CGIL (cit. Linee Guida, ed. 2000 ó Indicazioni procedurali ó C3);
- b) ovvero, ritenute rilevanti le questioni sollevate, di dichiarare l'estinzione del procedimento (per naturale conclusione dello stesso);
- c) ovvero, in via subordinata, di dichiarare infondate, non provate e, comunque, non pertinenti le questioni sollevate nell'istanza.

28. LA FIOM-CGIL non presentava memorie scritte.

Raccomandazioni finali

29. La conciliazione giudiziale del luglio 2011, dinanzi al Tribunale di Massa, ha definito le questioni relativa alla procedura di mobilità. In quella sede, la FIOM-CGIL di Massa Carrara ha dichiarato la propria rinuncia all'istanza al PCN.

30. Circostanze verificatesi all'indomani dell'accordo hanno, tuttavia, indotto l'istante a mettere in discussione il medesimo e a dichiarare di voler mantenere in vita la procedura.

31. Il PCN, pertanto, forte del proprio ruolo conciliativo e di vigilanza sul comportamento complessivo dei soggetti coinvolti, constatato che tra le parti sussistevano ancora motivi di contrasto, pur considerando le questioni oggetto dell'istanza risolte in sede di procedimento parallelo presso il tribunale di Massa, ha continuato a prestare i propri buoni uffici e ad assistere le parti, in vista di una soluzione esaustiva dell'intera vicenda.

32. Nel frattempo, il succedersi dei fatti e l'andamento della trattativa, sotto la guida della Regione Toscana, in una fase importante per le sorti dello stabilimento di Massa e dei lavoratori



Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per la Politica Industriale
e la Competitività



hanno - di fatto ó portato al superamento delle questioni da ultimo portate all'attenzione del PCN.

33. In questo contesto, il PCN raccomanda alle parti di collaborare in buona fede per la migliore soluzione di una vicenda così complessa che riguarda tanti lavoratori e l'economia di una intera regione, in coerenza con lo spirito collaborativo sotteso alla conciliazione giudiziale e al procedimento dinanzi al PCN e nel rispetto degli accordi presi e delle regole di correttezza.
34. In particolare, per il futuro, il PCN raccomanda alla EATON s.r.l. di adoperarsi per il massimo coinvolgimento dei lavoratori ogni volta che si profili un cambiamento organizzativo importante (Linee Guida, "Occupazione e relazioni industriali" ed. 2011, §§. 6 e 7), in modi e tempi tali da permettere la cooperazione delle OO.SS. e della Autorità per mitigare gli effetti di tali cambiamenti sui lavoratori stessi, specie nel caso di chiusura di un'unità con conseguenti messa in mobilità o licenziamento collettivo, evitando che il trasferimento totale o parziale di un'unità produttiva fuori dal paese in questione diventi uno strumento di pressione sui lavoratori in sede di trattativa.

Roma, 14 marzo 2013

Andrea Bianchi
DIRETTORE GENERALE DEL PUNTO DI
CONTATTO NAZIONALE (DGPIC ó MiSE)